



## **CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

*Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 881/2025 Prot. n. 163145 del 03/06/2025*

*Entrata in vigore: 19 giugno 2025*

### Sommario

PREAMBOLO.....	4
CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	5
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	5
Articolo 2 - Principi generali.....	7
CAPO II - NORME ETICHE E DI COMPORTAMENTO .....	9
SEZIONE I – NORME ETICHE COMUNI.....	9
Articolo 3 - Rifiuto di ogni discriminazione .....	9
Articolo 4 - Libertà di espressione .....	10
Articolo 5 - Favoritismo e nepotismo.....	10
Articolo 6 - Molestie sessuali e morali .....	10
Articolo 7- Abuso della propria posizione e mobbing .....	11
Articolo 8 - Uso delle risorse dell’Ateneo .....	12
Articolo 9 - Uso del nome e reputazione dell’Ateneo .....	12
Articolo 10 - Rispetto della riservatezza .....	12
Articolo 11 – Responsabilità e legalità .....	13
Articolo 12 - Etica nella ricerca .....	13

SEZIONE II – NORME DI COMPORTAMENTO COMUNI .....	13
Articolo 13 - Decoro dei luoghi di lavoro e di studio .....	13
Articolo 14 - Regali, compensi e altre utilità.....	13
Articolo 15 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni .....	14
Articolo 16 - Comunicazione degli interessi finanziari.....	15
Articolo 17 - Conflitto di interessi .....	15
Articolo 18 - Prevenzione della corruzione.....	17
Articolo 19 - Comportamento nei rapporti privati .....	17
Articolo 20 - Comportamento in servizio e negli spazi dell’Ateneo .....	18
Articolo 21 - Utilizzo delle tecnologie informatiche .....	19
Articolo 22 - Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.....	19
Articolo 23 - Social Media Policy.....	20
Articolo 24 - Rapporti con il pubblico .....	21
Articolo 25 - Contratti e altri atti negoziali .....	21
SEZIONE III - NORME DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E PER I DIRETTORI DI DIPARTIMENTO .....	23
Articolo 26 - Disposizioni ulteriori di comportamento per il personale dirigente ed i direttori di Dipartimento.....	23
SEZIONE IV – NORME DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE PER DOCENTI E RICERCATORI .....	25
Articolo 27 - Comportamento in ambito istituzionale e nelle attività di didattica, di ricerca e gestionali.....	25
SEZIONE V – NORME DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE PER LA COMUNITA’ STUDENTESCA.....	25
Articolo 28 - Responsabilità degli studenti nell'ambito del percorso di studio.....	25
CAPO III- PROCEDIMENTI .....	26

SEZIONE I – PROCEDIMENTO PER DOCENTI E RICERCATORI .....	26
Articolo 29 - Segnalazione di violazioni .....	26
Articolo 30 - Istruttoria e sanzioni .....	26
SEZIONE II – PROCEDIMENTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNOLOGI E C.E.L. ....	27
Articolo 31 - Segnalazione di violazioni .....	27
Articolo 32 - Istruttoria e sanzioni .....	27
SEZIONE III – PROCEDIMENTO PER LA COMUNITA' STUDENTESCA .....	28
Articolo 33 - Definizioni ed ambito di applicazione .....	28
Articolo 34 - Segnalazione di violazioni .....	28
Articolo 35 - Istruttoria e sanzioni .....	29
SEZIONE IV – PROCEDIMENTO PER ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' UNIVERSITARIA .....	29
Articolo 36 - Componenti esterni degli organi.....	29
Articolo 37 - Altri soggetti che svolgono attività di ricerca e/o didattica presso l'Ateneo.....	29
Articolo 38 - Altri soggetti legati all'Ateneo da un vincolo contrattuale .....	30
CAPO IV – ATTUAZIONE E MONITORAGGIO .....	31
Articolo 39 - Protezione delle persone che segnalano violazioni (c.d. whistleblowing) .....	31
Articolo 40 - Diffusione del Codice e attività formative .....	31
Articolo 41 - Vigilanza e monitoraggio.....	32
Articolo 42 – Disposizioni transitorie ed Entrata in vigore .....	32

## **PREAMBOLO**

L'Università degli Studi di Ferrara, istituita nel 1391, è un'istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa. Essa sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, afferma il proprio carattere pluralista e la propria indipendenza da ogni condizionamento di carattere ideologico, religioso, politico ed economico. Essa promuove l'elaborazione di una cultura fondata sui diritti umani, la salvaguardia dell'ambiente, la solidarietà internazionale. Dell'Università degli Studi di Ferrara fanno parte le studentesse e gli studenti, il personale docente e ricercatore, il personale tecnico-amministrativo, nonché tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università. Tali soggetti hanno ruoli e responsabilità diversificati e intrattengono relazioni molteplici e differenziate: ciò implica sia il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, sia l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione stessa. Le risorse umane sono il più importante patrimonio dell'Amministrazione, ne costituiscono la forza, l'efficacia, l'intelligenza, la reputazione e la prospettiva. Solo con il pieno coinvolgimento, ad ogni livello, nel lavoro di squadra, nella condivisione degli obiettivi, nonché nella loro tutela e promozione, l'Ateneo può assolvere alla sua missione. Consapevole dell'importante funzione sociale e formativa delle istituzioni universitarie pubbliche, riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica italiana, l'Università degli Studi di Ferrara ha a suo fondamento i valori che sono storicamente alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre molteplici attività universitarie. A tali valori informa il suo operato al fine di favorire l'onore, il buon nome e l'eccellenza dell'Ateneo, attraverso la creazione di un contesto improntato al dialogo e alla tolleranza, al rispetto delle diversità, alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica nazionale e internazionale, all'educazione ai valori e alla formazione della persona in tutti i suoi aspetti.

## CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Codice unifica il Codice Etico di Ateneo, adottato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e il Codice di Comportamento di Ateneo che, nel rispetto dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integra e specifica i doveri di comportamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ss.mm.ii. ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), distinguendo i doveri che possono comportare sanzioni disciplinari da quelli che comportano sanzioni aventi natura non disciplinare per violazione di precetti etici e deontologici.
2. Il presente Codice si applica alla comunità universitaria, composta da:
  - a) professori ordinari, professori associati e professori straordinari;
  - b) ricercatori a tempo indeterminato;
  - c) ricercatori a tempo determinato;
  - d) personale dirigente;
  - e) personale tecnico-amministrativo;
  - f) tecnologi e C.E.L. (collaboratori ed esperti linguistici);
  - g) personale di altre Amministrazioni pubbliche in posizione di comando o distacco presso l'Ateneo;
  - h) comunità studentesca, come definita all'art. 33;
  - i) componenti esterni degli organi e strutture statutarie di Ateneo;
  - j) altri soggetti che svolgono attività di ricerca e/o didattica presso l'Ateneo, come definiti all'art. 37;
  - k) collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o lavori che realizzano prestazioni o opere in favore dell'Ateneo;
  - l) collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, anche a titolo gratuito o in convenzione, quali a titolo meramente esemplificativo i tutor per i tirocini curriculari o per quelli propedeutici per gli esami di Stato;
  - m) tirocinanti *post lauream*;
  - n) ogni altro soggetto non ricompreso nelle lettere precedenti a cui la normativa vigente estenda l'applicazione del presente Codice e delle disposizioni collegate o che comunque intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo.
3. Ai componenti della comunità universitaria che prestano la propria attività di lavoro, studio, didattica o ricerca presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture sanitarie

accreditate, compresi coloro che svolgono attività assistenziale, fermo restando il proprio stato giuridico, si applicano anche le disposizioni del Codice di Comportamento della struttura sanitaria specificamente riferite all'attività ivi svolta e che non trovano una disciplina corrispondente all'interno del presente Codice.

4. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì alle attività svolte da componenti della comunità universitaria o altri soggetti che operino, sulla base di una convenzione stipulata con l'Ateneo, presso Enti pubblici o privati anche fuori dai confini nazionali. Ai soggetti di cui al presente comma, fermo restando il proprio stato giuridico, è applicabile anche, qualora esistente e ove non in contrasto, il Codice di Comportamento dell'Ente presso il quale prestano la relativa attività.
5. Le disposizioni della Sezione I del Capo II disciplinano le condotte conformi ai valori etici fondanti dell'Ateneo e si applicano a tutti i membri della comunità universitaria per quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.
6. Le disposizioni della Sezione II del Capo II integrano e specificano quanto previsto a titolo di principi di comportamento dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ss.mm.ii. e si applicano a tutti i membri della comunità universitaria per quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.
7. Il Capo IV disciplina le modalità di attuazione del presente Codice, mediante attività di formazione, sensibilizzazione, prevenzione e contrasto delle condotte non conformi al Codice.
8. I principi enunciati nel Preambolo e al successivo art. 2 indirizzano l'interpretazione delle singole disposizioni del Codice.
9. Ai fini dell'applicazione del presente Codice si intendono:
  - a) per "Ateneo" l'Università degli Studi di Ferrara;
  - b) per "soggetto privato" ogni ente privato, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati nell'ambito delle attività di trasferimento tecnologico;
  - c) per "RPCT" il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
  - d) per "ANAC" l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
10. Tutti i termini contenuti nel presente Codice declinati al solo genere maschile devono intendersi come riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

11. Il Codice non innova la disciplina vigente in materia di diritti, doveri ed obblighi del personale docente e tecnico-amministrativo, né regole e principi contemplati dall'ordinamento generale, ma ne costituisce specificazione con riguardo al contesto in cui tale personale opera e alle attività proprie dell'istituzione universitaria.
12. L'adozione e l'osservanza delle disposizioni del Codice non pregiudicano l'applicazione delle norme giuridiche in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare.

## **Articolo 2 - Principi generali**

1. Ciascun componente della comunità universitaria uniforma il proprio operato ai seguenti principi e valori universali:
  - a) **uguaglianza e inclusione**: l'Ateneo promuove l'attuazione dei principi costituzionali dell'uguaglianza e dell'inclusione, nonché per la valorizzazione delle differenze individuali, nel lavoro e nello studio; incentiva la segnalazione dei comportamenti discriminatori e molesti nel momento in cui ne viene a conoscenza e si impegna a sostenere chiunque sporga denuncia di molestie, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. L'Ateneo favorisce la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere il rispetto dei diritti delle persone, lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, la parità di genere, la promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale e la valorizzazione delle diversità culturali. È inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale, morale e psicologica ai danni di ogni componente della comunità universitaria.
  - b) **qualità e sicurezza della vita universitaria e dignità personale**: l'Ateneo garantisce a ogni componente il diritto irrinunciabile al benessere fisico, mentale e sociale nello svolgimento delle attività, attraverso adeguate condizioni di lavoro, studio, salute e sicurezza, mediante la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro/studio e riconoscendo ad ogni individuo il diritto ad un ambiente di lavoro e di studio sicuro e confortevole. Sono inoltre promossi rapporti interpersonali improntati alla correttezza e al rispetto della libertà, dignità e salute della persona, evitando ogni tipo di discriminazione e di comportamento inopportuno e indesiderato. L'Ateneo riconosce che il benessere psicofisico, la serenità psicologica nei luoghi di lavoro e gli aspetti emotivi e motivazionali delle attività lavorative sono fattori strategici sia per l'organizzazione che per la gestione delle risorse umane, anche per la

diretta ricaduta che tali aspetti hanno sulla qualità delle prestazioni e delle relazioni con gli utenti.

- c) **libertà accademica e di insegnamento:** l'Ateneo si impegna alla creazione di un contesto che favorisca la libertà e l'autonomia individuale, presupposto essenziale per il perseguimento della conoscenza, la qualità dell'insegnamento, della ricerca e dello studio, l'affermazione della migliore professionalità e l'eccellenza. L'Ateneo favorisce libertà e autonomia nella didattica, nella ricerca, nello studio e nell'apprendimento.
  - d) **trasparenza, informazione, comunicazione e riservatezza:** l'Ateneo riconosce nell'informazione e nella comunicazione condizioni essenziali per assicurare la partecipazione alla vita dell'Ateneo. A tal fine l'Ateneo promuove la trasparenza in relazione ad ogni atto, nonché l'imparzialità, l'obiettività e l'adeguata motivazione delle decisioni, adoperandosi per garantire accessibilità ed elevata fruibilità delle informazioni e dei dati, nei limiti del segreto d'ufficio e della riservatezza.
  - e) **responsabilità, correttezza, onestà, integrità, professionalità, buona fede, obiettività, equità, ragionevolezza, proporzionalità, indipendenza, imparzialità e buon andamento:** l'Ateneo è consapevole di generare, attraverso didattica, ricerca, terza missione, nonché attraverso attività assistenziali in convenzione, un impatto sulla società e di essere al servizio del Paese e della comunità internazionale; si considera altresì responsabile della formazione, sia accademica sia socio-culturale, della propria comunità studentesca. Allo stesso modo, l'Ateneo promuove la responsabilizzazione dei singoli nel perseguire le sue missioni istituzionali con correttezza e integrità, in modo indipendente e onesto, evitando il conflitto di interessi. L'Ateneo promuove l'integrità della ricerca, condanna il plagio e la violazione della proprietà intellettuale. Inoltre, promuove e richiede alla sua comunità il continuo aggiornamento e approfondimento, la cortesia e l'educazione nelle relazioni, la ricerca di economicità, efficienza ed efficacia senza pregiudicare la qualità dei risultati, l'impegno nell'esecuzione delle proprie attività e lo sviluppo di un pensiero critico; a questo scopo, promuove occasioni di formazione, informazione e aggiornamento della comunità nella sua interezza.
2. Per ulteriori principi specifici riguardanti la ricerca si rimanda al Codice di condotta per l'integrità della ricerca di Ateneo.
  3. La comunità universitaria si adopera per garantire che i documenti programmatici dell'Ateneo tengano conto dei principi finora enucleati.

## **CAPO II - NORME ETICHE E DI COMPORTAMENTO**

### **SEZIONE I – NORME ETICHE COMUNI**

#### **Articolo 3 - Rifiuto di ogni discriminazione**

1. Tutti i membri della comunità universitaria hanno diritto ad essere trattati con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico, le disabilità, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.
2. Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia o sia stata trattata un'altra in situazione analoga. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutrali possono mettere in una posizione di svantaggio categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
3. Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non esclude il mantenimento o l'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi relativi a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.
4. L'Ateneo adotta opportune strategie atte a prevenire, disincentivare e rimuovere comportamenti discriminatori o vessatori, in particolare se abituali e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un membro dell'Ateneo da parte di soggetti in posizione sovraordinata o da altri soggetti, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero compromettere la salute, la professionalità, la dignità o la stessa esistenza.
5. L'Ateneo rigetta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio arrecati per uno dei motivi di cui al primo comma, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ossia l'idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro. È compito dell'Ateneo e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a tutelare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.

#### **Articolo 4 - Libertà di espressione**

1. I componenti della comunità universitaria sono liberi di esprimere, in forma motivatamente critica, opinioni sull'attività e sul governo dell'Ateneo.
2. Le dichiarazioni effettuate attraverso i mezzi di informazione e i *social media* sono sempre improntate al rispetto personale e rese con un linguaggio adeguato.
3. I componenti della comunità universitaria si adoperano per salvaguardare e per promuovere le libertà individuali, con particolare riguardo alla libertà di manifestazione del pensiero, come strumento essenziale per raggiungere le finalità dell'Ateneo.
4. Coloro che hanno la competenza e l'autorità devono prevedere forme e condizioni organizzative che permettano a tutti di esercitare concretamente la loro libertà, nel rispetto dei diritti dell'ordinamento.

#### **Articolo 5 - Favoritismo e nepotismo**

1. I componenti della comunità universitaria si astengono dal favoritismo e dal nepotismo.
2. Ricorre favoritismo quando un componente della comunità universitaria, direttamente o indirettamente, utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione relative in particolare – ma non esclusivamente – alla fase iniziale della formazione nella carriera accademica (ad esempio borse di studio e di ricerca, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca).
3. Costituiscono favoritismo anche le condotte arbitrarie del personale docente nei confronti di studentesse o studenti che, tenendo conto del contesto, delle circostanze e dell'effettivo merito, ledano l'interesse di persone obiettivamente meritevoli ed eccellenti nel corso degli studi, nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.
4. Ricorre nepotismo quando le condotte di cui ai commi precedenti sono commesse in favore di coniugi o conviventi, parenti e affini fino al quarto grado compreso.

#### **Articolo 6 - Molestie sessuali e morali**

1. L'Ateneo contrasta le molestie di natura sessuale e morale, anche in considerazione del carattere discriminatorio e lesivo della dignità umana. Rifiuta ogni comportamento con connotazioni aggressive, ostili, denigratorie, persecutorie e vessatorie, assicurando la piena

riservatezza e protezione della vittima; adotta le misure idonee a prevenire tali comportamenti illeciti e promuove la cultura del rispetto della persona anche attraverso iniziative formative ed educative, nonché l'impegno a sostenere ogni dipendente che sporga denuncia di molestie, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire.

2. Costituisce molestia sessuale o morale ogni comportamento indesiderato da parte di chi lo subisce, come definito dalla normativa vigente. Rappresenta circostanza aggravante l'esistenza d'una posizione di asimmetria o subordinazione gerarchica tra la persona che molesta e la vittima, in particolare quando tale condotta sia imposta come condizione per l'accesso all'impiego e la progressione di carriera. Assumono particolare gravità le molestie e le vessazioni morali, gli abusi e le attenzioni indesiderate di natura sessuale nei confronti degli studenti.
3. Fatti salvi i doveri di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Ateneo incoraggia a segnalare ogni comportamento abusivo o vessatorio da parte dei diretti interessati e di chi ne abbia avuto diretta conoscenza.

#### **Articolo 7- Abuso della propria posizione e mobbing**

1. Costituiscono mobbing i comportamenti, sistematici e reiterati, di natura discriminatoria o vessatoria posti in essere in occasione di lavoro, di studio o di apprendimento da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o comunque da altri soggetti facenti parte della comunità universitaria, che si sostanzino in forme di persecuzione psicologica, comportamenti ostili, forme di prevaricazione o violenza morale aventi lo scopo e l'effetto di ledere la salute, la professionalità e la dignità della persona e tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, di studio o di apprendimento e da compromettere fiducia, morale, motivazione al lavoro, incidendo negativamente sulla prestazione di lavoro e sul clima organizzativo.
2. L'Ateneo vieta e contrasta con forza tutti i comportamenti sopradescritti e promuove l'adozione di tutte le misure volte a garantire ad ogni componente della comunità universitaria che sia oggetto di mobbing l'interruzione della condotta molesta.
3. La posizione di superiorità gerarchica non deve legittimare comportamenti o atti discriminatori o molesti nei confronti dei componenti della comunità universitaria. È assicurata nel corso degli accertamenti l'assoluta riservatezza di tutti i soggetti coinvolti.

## **Articolo 8 - Uso delle risorse dell'Ateneo**

1. I componenti della comunità universitaria usano le risorse in maniera responsabile, diligente ed efficiente, contenendo gli sprechi ed orientando la propria condotta al rispetto dei principi di sostenibilità economica ed ambientale. Su richiesta dell'Ateneo, giustificano le spese e producono idonea documentazione relativa all'utilizzo di risorse dell'Ateneo.
2. I componenti della comunità universitaria non utilizzano in proprio né concedono a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Ateneo per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'Ateneo o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultimo.

## **Articolo 9 - Uso del nome e reputazione dell'Ateneo**

1. I componenti della comunità universitaria rispettano il buon nome dell'Ateneo e non ne pregiudicano la reputazione.
2. L'utilizzo del nome, del marchio e dei segni distintivi dell'Ateneo è consentito secondo le modalità previste dalla normativa interna specifica.
3. Le opinioni strettamente personali sono espresse senza spendere il nome dell'Ateneo.

## **Articolo 10 - Rispetto della riservatezza**

1. Il presente Codice recepisce la normativa contenuta nel Regolamento UE n. 679/2016. In particolare, tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a:
  - rispettare la riservatezza di persone o enti di cui l'Ateneo detiene informazioni protette;
  - non rivelare dati o informazioni riservate, riferibili alla partecipazione ad organi e strutture dell'Ateneo;
  - consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri di ufficio ed alle regole in materia di privacy.
2. Devono intendersi come riservate, a titolo meramente esemplificativo:
  - A. le singole espressioni di voto nell'ambito delle sedute;
  - B. le deliberazioni riguardanti le violazioni del presente Codice.

## **Articolo 11 – Responsabilità e legalità**

1. L'Ateneo e i suoi componenti svolgono le attività loro attribuite con la consapevolezza del ruolo ricoperto, nel rispetto della legge e della normativa interna con la massima responsabilità istituzionale nei confronti di colleghi, collaboratori e studenti, assicurando cooperazione, impegno, lealtà da parte delle persone titolari di incarichi di indirizzo, di gestione nonché dei componenti degli organi di controllo e di garanzia.

## **Articolo 12 - Etica nella ricerca**

1. I componenti della comunità universitaria, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, rispettano quanto stabilito:
  - dal Codice di condotta per l'integrità della Ricerca di Ateneo;
  - dal Regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale di Ateneo.

## **SEZIONE II – NORME DI COMPORTAMENTO COMUNI**

### **Articolo 13 - Decoro dei luoghi di lavoro e di studio**

1. L'Ateneo cura e promuove un ambiente di studio e di lavoro in grado di contribuire al miglioramento della qualità della vita e dell'attività delle persone.
2. Ogni componente della comunità universitaria è tenuto ad adottare un comportamento civile responsabile, conservando la funzionalità e il decoro dei luoghi di lavoro e di studio.

### **Articolo 14 - Regali, compensi e altre utilità**

1. Ogni componente della comunità universitaria si astiene dal richiedere, sollecitare e accettare, per sé o per altri, ogni offerta di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.
2. È possibile accettare le offerte spontanee di doni o benefici di modico valore economico occorse nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali, delle consuetudini internazionali, in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, purchè ciò non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

3. Ai fini del presente articolo, i doni e benefici si intendono di modico valore economico se, singolarmente o cumulati nel corso dell'anno solare, abbiano un valore non superiore a euro 150,00, anche sotto forma di sconto.
4. In ogni caso ogni componente della comunità universitaria:
  - non chiede né accetta, per sé o per altri, qualsiasi importo di denaro o altri strumenti di pagamento sostitutivi del denaro;
  - non chiede né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo, per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;
  - non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
5. La persona che riceve doni o benefici fuori dai limiti di cui ai commi 3 e 4 lo comunica al proprio responsabile o al Direttore di Dipartimento di appartenenza (per i docenti e ricercatori), nonché al RPCT. Il bene ricevuto deve essere restituito entro breve tempo dando notizia dell'avvenuta restituzione al RPCT. Se il destinatario dei doni o benefici è il RPCT, la comunicazione è trasmessa al Direttore Generale o, qualora questi ricopra l'incarico di RPCT, al Rettore.
6. Qualora non sia possibile la restituzione, i beni vanno consegnati al RPCT, il quale li destina a iniziative di assistenza e beneficenza o li impiega per attività di servizio dell'Ateneo.

#### **Articolo 15 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

1. Fatto salvo il diritto di associazione e di riunione, i componenti della comunità universitaria informano per iscritto la persona responsabile della struttura di appartenenza in merito alla propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato, quando gli ambiti di interesse delle stesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio, entro 15 giorni dall'assegnazione all'ufficio o comunque dalla conoscenza della possibile interferenza.
2. Il comma precedente non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati.
3. Nel caso in cui l'adesione all'associazione o organizzazione, in se stessa lecita e libera, determini situazioni di conflitto di interesse reale o potenziale, ogni componente della comunità

universitaria è tenuto all'obbligo di astensione; l'Amministrazione, in tali casi, può adottare ulteriori misure necessarie quali l'assegnazione ad altro ufficio o la rotazione.

4. I componenti della comunità universitaria si astengono dall'esercitare pressioni al fine di far aderire altro personale ad associazioni o ad organizzazioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

#### **Articolo 16 - Comunicazione degli interessi finanziari**

1. Entro 15 giorni dall'assegnazione all'ufficio, ogni componente della comunità universitaria comunica per iscritto al dirigente o, in mancanza, al responsabile apicale della struttura organizzativa, tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, in corso o intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, precisando se:
  - a) il rapporto di collaborazione coinvolge la propria persona, i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente;
  - b) tali rapporti riguardano soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio.
2. Il dirigente o, in mancanza, il responsabile apicale di ogni struttura organizzativa, vigila sulla corretta applicazione del precedente comma.

#### **Articolo 17 - Conflitto di interessi**

1. Si ha conflitto di interessi quando un componente della comunità universitaria si trova a operare in situazioni di conflitto, anche potenziale, in cui interessi personali e/o professionali potrebbero ledere o condizionare l'imparzialità richiesta per esercitare il proprio ruolo o la propria funzione all'interno dell'Ateneo.
2. I soggetti di cui al comma precedente si astengono dal prendere decisioni o dal partecipare alla loro adozione o dallo svolgere attività che riguardino o possano riguardare interessi quali quelli:
  - a) propri;
  - b) di propri parenti o affini entro il secondo grado;
  - c) del proprio coniuge o di propri conviventi;
  - d) di persone con le quali intrattengano rapporti di frequentazione abituale;
  - e) di soggetti od organizzazioni con cui essi, il coniuge o i conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

- f) di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori, agenti o figure che assolvano funzioni equivalenti;
  - g) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori, gerenti o dirigenti.
3. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
  4. I soggetti di cui al comma 1 si astengono, altresì, in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o conflitto di interesse potenziale.
  5. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale sono in ogni caso tenuti ad astenersi anche quando il conflitto di interessi è solo potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990.
  6. Prima del compimento delle attività di sua competenza, la persona interessata redige apposita comunicazione di astensione, contenente ogni informazione utile per la valutazione della sussistenza del conflitto, e la indirizza:
    - a) al RPCT, quando essa riguardi il Rettore;
    - b) al Rettore, quando essa riguardi un Direttore di Dipartimento;
    - c) al Rettore, quando essa riguardi il Direttore Generale o i componenti degli organi e strutture centrali e delle strutture per la didattica e la ricerca previsti dallo Statuto, nell'esercizio della loro funzione;
    - d) al Direttore Generale, quando essa riguardi il personale dirigente;
    - e) alla persona responsabile della struttura di appartenenza/afferenza, quando essa riguardi il personale tecnico-amministrativo;
    - f) al Direttore del Dipartimento di afferenza, nei restanti casi.
  7. La persona destinataria della comunicazione di astensione, valutata la situazione prospettata, decide sull'astensione seduta stante ove il compimento dell'attività non possa essere differito, e comunque entro 5 giorni dalla comunicazione:
    - a) ove non ravvisi la sussistenza di un conflitto di interessi, respingendo la dichiarazione di astensione e illustrando le ragioni che consentono l'espletamento delle attività da parte del dichiarante;
    - b) ove ritenga sussistente il conflitto di interessi, individuando un sostituto alla stregua della normativa vigente oppure, nell'ambito di organi e strutture, accettando la dichiarazione di astensione.

8. In ogni caso, delle determinazioni assunte viene data tempestiva notizia alla persona interessata e al RPCT, ove non già coinvolto dalla comunicazione.

#### **Articolo 18 - Prevenzione della corruzione**

1. Ogni componente della comunità universitaria osserva quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo, che costituisce parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. La violazione delle misure di prevenzione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012.
2. Ogni componente della comunità universitaria nei confronti del quale sia stato avviato un procedimento penale per condotte di natura corruttiva ne dà tempestiva comunicazione al Direttore Generale ai fini dell'attivazione del procedimento di rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1 I-quater), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nel caso in cui il procedimento penale interessi il Direttore Generale, professori e ricercatori, gli stessi ne danno comunicazione al Rettore. Nel caso in cui il procedimento penale interessi il Rettore, lo stesso provvede a darne apposita comunicazione al RPCT. L'obbligo di comunicazione riguarda anche i procedimenti penali avviati per i reati di cui al Libro Secondo, Titolo II, Capo I "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione" del Codice Penale.
3. L'obbligo di comunicazione di cui sopra fa capo anche ai destinatari di sentenze penali di condanna passate in giudicato e sentenze penali irrevocabili di assoluzione pronunciate per i medesimi reati.

#### **Articolo 19 - Comportamento nei rapporti privati**

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, i componenti della comunità universitaria non utilizzano la posizione che ricoprono nell'Ateneo per ottenere utilità indebite e non assumono comportamenti che possano nuocere agli interessi e all'immagine dell'Istituzione.

## **Articolo 20 - Comportamento in servizio e negli spazi dell'Ateneo**

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, ogni componente della comunità universitaria, salvo giustificato motivo:
  - opera nell'interesse della collettività, contribuendo al Valore Pubblico. Salvo giustificato motivo, non ritarda, ostacola né adotta comportamenti tali da far ricadere su altre persone il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Assume un atteggiamento di rispetto, non discriminatorio e di leale collaborazione con i colleghi;
  - collabora con le altre Pubbliche Amministrazioni ai fini dello scambio e della trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, secondo la normativa vigente e nei limiti delle disposizioni di Ateneo;
  - è tenuto ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
  - utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi;
  - garantisce l'effettiva presenza in servizio attraverso l'uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a disposizione dall'Ateneo;
  - utilizza gli spazi, gli arredi e le strumentazioni di qualsiasi natura messe a disposizione dall'Ateneo con particolare cura e diligenza e secondo le modalità previste dalla normativa specifica, compresa quella relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - si serve dei mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Ateneo solo per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio;
  - assume gli obblighi di custodia dei beni ricevuti per ragioni di servizio dall'Ateneo o da altri enti con cui l'Ateneo abbia un contratto o una convenzione. Non cede i beni suddetti a terzi nemmeno in via temporanea, salvo i casi previsti dalla legge;
  - custodisce con particolare cura e diligenza le credenziali di accesso ai sistemi informatici messi a disposizione dall'Ateneo, anche al fine di non pregiudicare la sicurezza informatica;
  - favorisce l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione con l'utenza e risponde alle richieste, utilizzando i mezzi di comunicazione a sua disposizione, in modo completo e, per quanto possibile, tempestivo;
  - per lo svolgimento di attività extraistituzionali, è tenuto al rispetto della normativa nazionale e interna in vigore. Lo svolgimento di attività extraistituzionali, anche se debitamente autorizzato, non può di per sé giustificare il mancato o comunque non regolare assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Ogni componente della comunità universitaria evita di utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione al fine di forzare altri componenti ad eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico.

### **Articolo 21 - Utilizzo delle tecnologie informatiche**

1. Ogni componente della comunità universitaria utilizza gli account istituzionali per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e adotta tutti gli accorgimenti per non compromettere in alcun modo la sicurezza o la reputazione dell'Ateneo. Ogni componente della comunità universitaria evita l'utilizzo di caselle di posta elettronica personali per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.
2. Ogni componente della comunità universitaria è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e si uniforma alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'Ateneo. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
3. Ogni componente della comunità universitaria può utilizzare gli strumenti informatici forniti dall'Ateneo per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
4. Ogni componente della comunità universitaria non invia messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'Ateneo.

### **Articolo 22 - Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media**

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, ogni componente della comunità universitaria utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'Ateneo.
2. In ogni caso ogni componente della comunità universitaria si astiene da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantire i necessari profili di riservatezza ogni componente della comunità universitaria non effettua comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media, fatte salve le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad un'esigenza di carattere istituzionale.
4. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, ogni componente della comunità universitaria non divulga né diffonde documenti, anche istruttori, e informazioni di cui abbia la disponibilità per ragioni estranee al rapporto di lavoro con l'Ateneo e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Nel rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della libertà di espressione, ogni componente della comunità universitaria che partecipa a dibattiti pubblici o resi pubblici attraverso i mass media o social network, o pubblica scritti o rilascia interviste su materie che riguardano l'Ateneo, segnala la propria appartenenza all'Ateneo e, in assenza di specifico mandato, precisa che le opinioni espresse hanno carattere personale.

### **Articolo 23 - Social Media Policy**

1. Ogni componente della comunità universitaria è pienamente responsabile dei contenuti e degli interventi che pubblica tramite il proprio account personale sui social media o altre piattaforme digitali/web e in quanto spazi potenzialmente pubblici si esprime con rispetto nei confronti di tutti gli utenti e si impegna a mantenere un comportamento corretto ed etico.
2. I componenti della comunità universitaria, nell'utilizzo del proprio account personale, non divulgano:
  - a) informazioni riservate su colleghi o terze persone acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e/o di cui abbiano la disponibilità per ragioni di servizio;
  - b) decisioni da assumere e/o provvedimenti relativi a procedimenti in corso o conclusi, salvo che non siano stati resi pubblici dall'Ateneo;
  - c) progetti, corrispondenza interna, informazioni e/o documenti riservati o comunque non ancora resi pubblici dall'Ateneo.
3. I componenti della comunità universitaria non utilizzano il marchio e i segni distintivi dell'Ateneo e non pubblicano commenti, video o immagini lesivi della reputazione dell'Ateneo e/o della dignità delle persone o che abbiano contenuti offensivi o discriminatori.

4. Qualora dal proprio account personale si evinca l'appartenenza all'Ateneo, ogni componente della comunità universitaria, nel pubblicare opinioni, giudizi o commenti su fatti, cose o persone, precisa che si esprime a titolo personale.
5. Fermo restando il valore meramente esemplificativo delle condotte di cui al comma 2, l'Ateneo si riserva la possibilità di esplicitare ulteriori condotte che possono danneggiare la reputazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del D.P.R. n. 62/2013.

#### **Articolo 24 - Rapporti con il pubblico**

1. Ogni componente della comunità universitaria si rapporta con il pubblico secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 62/2013 e, in particolare:
  - favorisce l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione con l'utenza e con il pubblico, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utenza;
  - risponde alle richieste, utilizzando i mezzi di comunicazione a sua disposizione, in modo completo e, per quanto possibile, tempestivo;
  - assicura il rispetto dei tempi e degli standard di qualità fissati dall'Amministrazione nei relativi regolamenti, nelle direttive e nelle apposite carte dei servizi. Nella trattazione delle pratiche rispetta l'ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione in osservanza dei principi di imparzialità ed efficienza.

#### **Articolo 25 - Contratti e altri atti negoziali**

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell'Ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Ateneo abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Nella predisposizione degli atti di gara non vengono previste posizioni di vantaggio nell'indicazione dei requisiti tecnico-economici e nell'identificazione delle specifiche tecniche. Nei confronti degli operatori economici che concorrono alle gare di appalto, il componente della comunità universitaria limita i contatti personali a quelli strettamente indispensabili alla trattazione delle pratiche di ufficio. Eventuali richieste di chiarimento devono essere formalizzate

per iscritto ed i contenuti delle relative risposte, se di interesse generale, resi noti mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo.

3. Il componente della comunità universitaria non conclude, per conto dell'Ateneo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'Ateneo concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, dandone comunicazione al dirigente o al Responsabile della struttura.
4. Il componente della comunità universitaria che a titolo privato conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il responsabile dell'ufficio o struttura di afferenza.
5. Il componente della comunità universitaria che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ateneo, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
6. Ove, in particolare, nelle situazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si trovi:
  - il funzionario preposto, questi informa per iscritto il responsabile dell'ufficio o struttura di afferenza;
  - il Dirigente, questi informa per iscritto il Direttore Generale;
  - il Direttore Generale, questi informa per iscritto il Rettore;
  - il Direttore di Dipartimento, questi informa per iscritto il Rettore;
  - il Rettore, questi informa per iscritto il Consiglio di Amministrazione.
7. Il componente della comunità universitaria rispetta le norme in materia di conflitto di interessi previste D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, c.d. "Codice dei contratti pubblici".

### **SEZIONE III - NORME DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E PER I DIRETTORI DI DIPARTIMENTO**

#### **Articolo 26 - Disposizioni ulteriori di comportamento per il personale dirigente ed i direttori di Dipartimento**

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni precedenti e quanto previsto nel codice disciplinare del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area istruzione e ricerca, i titolari di incarico dirigenziale, ivi compreso il Direttore Generale e, per quanto compatibile, i Direttori di Dipartimento:
  - a) osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte del personale dipendente dell'area/dipartimento di cui sono responsabili;
  - b) svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e perseguono gli obiettivi assegnati adottando un comportamento organizzativo adeguato;
  - c) vigilano e rimuovono eventuali deviazioni sui carichi di lavoro dovute all'eventuale negligenza di alcuni dipendenti;
  - d) prima di assumere le proprie funzioni, comunicano all'Ateneo le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta. Dichiarano altresì se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti la stessa;
  - e) forniscono all'Ateneo la documentazione richiesta dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione vigente;
  - f) verificano che siano rispettate dal personale le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti in Ateneo, prestando la più ampia collaborazione al RPCT;
  - g) assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa;
  - h) curano, altresì, che le risorse assegnate alla struttura siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;

- i) curano la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alle strutture di cui sono responsabili;
- j) curano il benessere organizzativo nelle strutture a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
- k) assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a propria disposizione;
- l) affidano eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione;
- m) concorrono alla valutazione del personale assegnato alla propria area e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo, sulla base di quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle performance;
- n) intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito;
- o) segnalano tempestivamente l'illecito all'Autorità disciplinare competente, prestando, ove richiesta, la propria collaborazione, salvi gli obblighi di denuncia come per legge; nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- p) nei limiti delle proprie possibilità, evitano che possano diffondersi notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici;
- q) favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ateneo.

## **SEZIONE IV – NORME DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE PER DOCENTI E RICERCATORI**

### **Articolo 27 - Comportamento in ambito istituzionale e nelle attività di didattica, di ricerca e gestionali**

#### 1. I professori e i ricercatori:

- si attengono al regolamento didattico vigente, si astengono da ogni comportamento limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio e non vincolano gli studenti all'acquisto di materiale di studio ove si configuri una situazione di conflitto di interessi;
- sono tenuti al rispetto degli obblighi didattici, di ricerca e gestionali così come disciplinati dalla normativa nazionale e interna e nel rispetto dell'organizzazione complessiva e della programmazione dell'Ateneo;
- sono tenuti alla responsabile e corretta osservanza del proprio ruolo formativo, volto a favorire il percorso di crescita culturale degli studenti, ai quali è garantito lo svolgimento di un'attività didattica e formativa che si ispiri anche ai principi della *Carta dei diritti degli studenti universitari* approvata dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;
- sono tenuti a valutare la preparazione degli studenti secondo procedure prestabilite e preventivamente comunicate, da svolgersi in tempi compatibili con le esigenze di preparazione ed organizzazione degli studi; costituiscono altresì parte essenziale dei doveri accademici del docente le interazioni didattico-formative individuali con gli studenti, nei tempi e nei luoghi predefiniti;
- garantiscono un servizio di ascolto degli studenti, raccolgono le loro sollecitazioni e rispettano le peculiarità individuali, incoraggiano la difesa dei valori etici e d'integrità morale, il senso di responsabilità e autodisciplina.

## **SEZIONE V – NORME DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE PER LA COMUNITA' STUDENTESCA**

### **Articolo 28 - Responsabilità degli studenti nell'ambito del percorso di studio**

1. Costituisce diritto e dovere degli studenti la partecipazione attiva alle attività didattiche e formative, adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti dei docenti e di coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle strutture dell'Università, nonché condividendo una cultura improntata all'onestà dei comportamenti, alla responsabilità e al rispetto dell'Istituzione.

2. Nelle prove di verifica e nelle prove finali dei Corsi di studio gli studenti devono astenersi da comportamenti che arrechino disturbo, ostacolo ovvero risultino lesivi e/o disonesti nei confronti di altri studenti e dell'Istituzione. Sono contrari ai principi del presente Codice il plagio o la copiatura di testi altrui o altri comportamenti che possano impedire una corretta valutazione della prova.

## **CAPO III - PROCEDIMENTI**

### **SEZIONE I – PROCEDIMENTO PER DOCENTI E RICERCATORI**

#### **Articolo 29 - Segnalazione di violazioni**

1. Comportamenti, fatti o situazioni che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente Codice sono segnalati per iscritto al Rettore, da parte di un componente della comunità universitaria o da soggetti terzi, ivi comprese le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o quelle accreditate dallo stesso.
2. La segnalazione deve riportare una dettagliata e motivata descrizione dei fatti, degli atti o dei comportamenti di asserita violazione e può essere effettuata anche attraverso la modulistica dedicata eventualmente messa a disposizione dall'Ateneo.
3. L'autore della segnalazione osserva la massima riservatezza sul procedimento fino a quando lo stesso non è concluso.
4. Qualora i comportamenti, fatti o situazioni di cui al comma 1 siano addebitabili al Rettore, la segnalazione va presentata al Decano dell'Ateneo, ai sensi dello Statuto.

#### **Articolo 30 - Istruttoria e sanzioni**

1. Se il Rettore ritiene che la segnalazione integri potenziali profili disciplinari avvia direttamente il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le eventuali sanzioni sono irrogate nel rispetto degli artt. 87 e ss. del R.D. 1592/1933.
2. Se il Rettore ritiene che la segnalazione integri potenziali violazioni delle condotte etiche, trasmette gli atti alla Commissione Etica di Ateneo che, qualora in esito ad una valutazione preliminare della questione, da effettuarsi anche in modalità telematica entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, ritenga che la stessa presenti anche profili disciplinari, ne dà immediata comunicazione al Rettore per i provvedimenti di competenza.

3. Nel caso in cui la segnalazione sia di competenza della Commissione Etica, quest'ultima avvia il relativo procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le disposizioni del proprio Regolamento di funzionamento. Le eventuali sanzioni sono irrogate nel rispetto dell'art. 59 dello Statuto di Ateneo.
4. Qualora la segnalazione riguardi il Rettore, le attività di competenza dello stesso come previste dal presente articolo vengono attribuite al Decano dell'Ateneo, ai sensi dello Statuto.

## **SEZIONE II – PROCEDIMENTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNOLOGI E C.E.L.**

### **Articolo 31 - Segnalazione di violazioni**

1. Comportamenti, fatti o situazioni che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente Codice possono essere segnalati per iscritto al Direttore Generale da parte di un componente della comunità universitaria o da soggetti terzi, ivi comprese le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o quelle accreditate dallo stesso.
2. La segnalazione deve riportare una dettagliata e motivata descrizione dei fatti, degli atti o dei comportamenti di asserita violazione e può essere effettuata anche attraverso la modulistica dedicata messa a disposizione dall'Ateneo.
3. L'autore della segnalazione osserva la massima riservatezza sul procedimento fino a quando lo stesso non è concluso.
4. Qualora i comportamenti, fatti o situazioni di cui al comma 1 siano addebitabili al Direttore Generale, la segnalazione va presentata al Rettore.

### **Articolo 32 - Istruttoria e sanzioni**

1. Se il Direttore Generale ritiene che la segnalazione integri potenziali profili disciplinari si applicano le disposizioni su procedimento e sanzioni di cui agli artt. 55 ss. del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed al CCNL in vigore.
2. Se il Direttore Generale ritiene che la segnalazione integri potenziali violazioni delle condotte etiche, trasmette gli atti alla Commissione Etica di Ateneo che, qualora in esito ad una valutazione preliminare della questione, da effettuarsi anche in modalità telematica entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, ritenga che la stessa presenti

anche profili disciplinari, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) per i provvedimenti di competenza.

3. Nel caso in cui la segnalazione sia di competenza della Commissione Etica, quest'ultima avvia il relativo procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le disposizioni del proprio Regolamento di funzionamento. Le eventuali sanzioni sono irrogate nel rispetto dell'art. 59 dello Statuto di Ateneo.
4. Qualora la segnalazione riguardi il Direttore Generale, le attività di competenza dello stesso come previste dal presente articolo vengono attribuite al Rettore.

### **SEZIONE III – PROCEDIMENTO PER LA COMUNITA' STUDENTESCA**

#### **Articolo 33 - Definizioni ed ambito di applicazione**

1. Ai fini di cui al presente Capo, si premettono le seguenti definizioni:
  - “comunità studentesca”: insieme delle persone iscritte ai Corsi di studio dell'Ateneo, inclusi coloro che partecipano a programmi internazionali e di scambio tra Università;
  - “corsi di studio”: i corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, corsi di formazione, corsi di specializzazione ed eventuali ulteriori corsi previsti dal Regolamento didattico e dalla normativa vigente.
2. Il Regolamento studentesche e studenti prevede, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Codice, ulteriori disposizioni sulle condotte della comunità studentesca in ambito etico e le relative disposizioni di procedimento.

#### **Articolo 34 - Segnalazione di violazioni**

1. Comportamenti, fatti o situazioni che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente Codice sono segnalati per iscritto al Rettore, da parte di un componente della comunità universitaria o da soggetti terzi, ivi comprese le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o quelle accreditate dallo stesso.
2. La segnalazione deve riportare una dettagliata e motivata descrizione dei fatti, degli atti o dei comportamenti di asserita violazione e può essere effettuata anche attraverso la modulistica dedicata eventualmente messa a disposizione dall'Ateneo.
3. L'autore della segnalazione osserva la massima riservatezza sul procedimento fino a quando lo stesso non è concluso.

### **Articolo 35 - Istruttoria e sanzioni**

1. Se il Rettore ritiene che la segnalazione integri potenziali profili disciplinari avvia direttamente il procedimento disciplinare che si svolge ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento studentesco e studenti dell'Ateneo.
2. Se il Rettore ritiene che la segnalazione integri potenziali violazioni delle condotte etiche, trasmette gli atti alla Commissione Etica di Ateneo che, qualora in esito ad una valutazione preliminare della questione, da effettuarsi anche in modalità telematica entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, ritenga che la stessa presenti anche profili disciplinari, ne dà immediata comunicazione al Rettore per i provvedimenti di competenza.
3. Nel caso in cui la segnalazione sia di competenza della Commissione Etica, quest'ultima avvia il relativo procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le disposizioni del proprio Regolamento di funzionamento. Le eventuali sanzioni sono irrogate nel rispetto dell'art. 59 dello Statuto di Ateneo.

## **SEZIONE IV – PROCEDIMENTO PER ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' UNIVERSITARIA**

### **Articolo 36 - Componenti esterni degli organi**

1. I soggetti esterni all'Ateneo nominati come componenti degli organi disciplinati dallo Statuto si astengono dal prendere decisioni quando si trovano in conflitto di interessi. I relativi atti di incarico prevedono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione della presente disposizione.

### **Articolo 37 - Altri soggetti che svolgono attività di ricerca e/o didattica presso l'Ateneo**

1. Per "altri soggetti che svolgono attività di ricerca e/o didattica presso l'Ateneo" si intendono:
  - a) eminenti studiosi, cultori della materia, visiting professors/researchers/fellows internazionali e italiani;
  - b) persone titolari di contratti di didattica e di ricerca;
  - c) assegnisti di ricerca;
  - d) borsisti di ricerca;

- e) collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di incarico, anche a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca;
  - f) i tutor per i tirocini curriculari o per quelli propedeutici per gli esami di Stato;
  - g) tirocinanti post lauream.
2. Nei contratti o atti di incarico dei soggetti di cui al comma precedente, sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle norme di cui alla Sezione I del Capo II del presente Codice, per quanto compatibili.
4. Qualora si dovessero riscontrare potenziali violazioni delle condotte etiche di competenza della Commissione Etica, quest'ultima avvia il relativo procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le disposizioni del proprio Regolamento di funzionamento. Le eventuali sanzioni sono irrogate nel rispetto dell'art. 59 dello Statuto di Ateneo.

#### **Articolo 38 - Altri soggetti legati all'Ateneo da un vincolo contrattuale**

1. Nei contratti o atti di incarico dei seguenti soggetti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione del presente Codice, per quanto compatibili:
- a) collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o lavori che realizzano opere in favore dell'Ateneo;
  - b) collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, anche a titolo gratuito o in convenzione;
  - c) ogni altro soggetto non ricompreso nelle lettere precedenti a cui la normativa vigente estenda l'applicazione del presente Codice e delle disposizioni collegate o che comunque intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo.
2. Qualora si dovessero riscontrare potenziali violazioni delle condotte etiche di competenza della Commissione Etica, quest'ultima avvia il relativo procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le disposizioni del proprio Regolamento di funzionamento. Le eventuali sanzioni sono irrogate nel rispetto dell'art. 59 dello Statuto di Ateneo.

## **CAPO IV – ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **Articolo 39 - Protezione delle persone che segnalano violazioni (c.d. whistleblowing)**

1. Ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, chiunque può segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
2. Per violazioni si intendono tutti quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, consistenti in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, fatti salvi i casi espressamente esclusi dalla legge.
3. Le segnalazioni sono trasmesse attraverso appositi canali, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT. La gestione del canale di segnalazione esterna è affidata all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
4. La protezione delle persone segnalanti è disciplinata dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

### **Articolo 40 - Diffusione del Codice e attività formative**

1. L'Ateneo si impegna alla più ampia diffusione del presente Codice all'interno della comunità universitaria e attraverso adeguate attività di comunicazione, formazione e sensibilizzazione sui temi etici e di opportuna condotta.
2. Il presente Codice è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
3. L'Ateneo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico o con rapporti comunque denominati fa sottoscrivere la presa visione e accettazione delle disposizioni del presente Codice.
4. Ogni componente della comunità universitaria è tenuto a prendere visione ed osservare il presente Codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.
5. L'Amministrazione, anche avvalendosi del Comitato Unico di Garanzia e del Consiglio di Parità, è tenuta a predisporre specifici interventi formativi in materia di etica pubblica, tutela della libertà e della dignità della persona e sul comportamento etico, da svolgersi periodicamente sia nel

caso di nuove assunzioni, sia nel caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, con durata e intensità graduate al ruolo, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti discriminatori, degradanti o vessatori. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione del personale dirigente e Responsabile di struttura, che dovrà promuovere e diffondere all'interno del posto di lavoro la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione dei fenomeni di disagio organizzativo.

6. Il RPCT:

- cura la diffusione della conoscenza del presente Codice all'interno dell'Ateneo;
- cura il monitoraggio annuale sull'attuazione del presente Codice e la comunicazione dei relativi risultati all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- può proporre l'elaborazione di informative e circolari, l'organizzazione di seminari di aggiornamento e ogni altra iniziativa utile.

#### **Articolo 41 - Vigilanza e monitoraggio**

1. Fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla normativa vigente, sull'applicazione del Codice vigilano il Rettore, il Direttore Generale, i Direttori di Dipartimento, il personale dirigente, le persone responsabili di struttura, le persone responsabili degli uffici.
2. L'Amministrazione, avvalendosi del Comitato Unico di Garanzia e del Consiglio di Parità, al fine di migliorare e garantire a tutte le persone che lavorano o studiano in Ateneo il benessere psicofisico, lavorativo ed organizzativo, può definire tavoli tecnici di intervento in materia e istituire uno Sportello d'Ascolto cui possono rivolgersi le persone che ritengono di essere destinatarie di un comportamento lesivo della propria dignità.

#### **Articolo 42 – Disposizioni transitorie ed entrata in vigore**

1. Il presente Codice è emanato con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo il primo giorno lavorativo successivo all'emanazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Online.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice, si rinvia al Codice di comportamento nazionale (D.P.R. 62/2013) e alla normativa nazionale e interna applicabile.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Codice sono abrogati i vigenti testi del Codice Etico e del Codice di Comportamento di Ateneo. Tutti i rimandi al Codice Etico e al Codice di Comportamento rinvenibili nella normativa interna dell'Ateneo sono sostituiti con il termine "Codice Etico e di Comportamento".
4. Le procedure disciplinari o di accertamento di violazione di norme etico-comportamentali, già avviate, proseguono e si concludono secondo la disciplina previgente all'entrata in vigore del presente Codice.